

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6804 R	13 novembre 2013	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 28 maggio 2013 concernente la Legge sul sostegno alla cultura

La cultura rende un popolo facile da guidare, ma difficile da trascinare
Henry Brougham, *Discorso alla Camera dei Comuni*, 1828

Cultura non è leggere molto, né sapere molto: è conoscere molto
Fernando Pessoa, *La divina irrealtà delle cose*, 2003 (postumo)

La cultura non è un lusso, è una necessità
Gao Xingjian, *La montagna dell'anima*, 1989

Il presente rapporto è riferito al messaggio governativo n. 6804 del 28 maggio u.s., con il quale il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio l'adozione di una Legge sul sostegno alla cultura. Ci è comunque sembrato opportuno farlo precedere da alcune definizioni di cultura, date da varie personalità, vissute anche in epoche diverse, per proporre qualche elemento di riflessione che riteniamo non secondario. Questo anche perché la parola "cultura" è oggi usata a proposito e a sproposito nei più disparati contesti.

Per entrare ora più direttamente nel tema che ci occupa, occorre chiedersi: perché la proposta in oggetto? E - prima ancora - perché questo titolo?

I. PERCHÉ UNA LEGGE SUL SOSTEGNO ALLA CULTURA?

La risposta a quest'ultima domanda è abbastanza semplice. Parlando di "legge sul sostegno alla cultura", anziché di "legge sulla cultura", il Consiglio di Stato ha inteso escludere espressamente il sospetto che si miri in qualche modo a creare una "cultura di Stato", o a voler imbrigliare entro paratie pubbliche (e in qualche modo, inevitabilmente burocratiche) la libera espressione della creatività culturale, ovvero - per proporre un'altra autorevole definizione, vale a dire quella adottata dall'UNESCO - di tutto quell'insieme di aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali «*unici nel loro genere, che contraddistinguono una società o un gruppo sociale*».

L'ente pubblico deve evidentemente favorire la cultura, ma non può e non deve pretendere di esserne esso stesso artefice. Lo può fare, tutt'al più, indirettamente. E in effetti lo fa, in primo luogo, attraverso la scuola pubblica, il cui compito precipuo è di mettere le basi di quell'istruzione che permetterà poi ai giovani, divenuti adulti, di usufruire e di giudicare da sé medesimi gli eventi culturali, divenendone eventualmente loro stessi "produttori". La cultura come tale, nelle sue variegate espressioni (musicali, teatrali, letterarie, artistiche, storiche, e così via) tuttavia non può - e non deve - essere opera dello Stato.

A quest'ultimo compete unicamente un compito sussidiario, inteso in ambedue le accezioni del termine, vale a dire da un lato come promotore "complementare" dell'offerta, e dall'altro come attore sussidiante finanziariamente.

La risposta alla prima domanda che ci siamo posti - quella relativa al perché della proposta in esame - deve invece necessariamente essere più articolata, poiché (come si evince dal messaggio governativo, e come ha dichiarato il Consigliere di Stato Manuele Bertoli in occasione della sua audizione commissionale), le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre il disegno di legge in oggetto sono molteplici e di diversa natura.

All'origine del messaggio, come noto, vi è la mozione parlamentare del 26 febbraio 2007, con la quale gli allora deputati Chiara Orelli Vassere, Manuele Bertoli e Marina Carobbio Guscetti proponevano al Governo di elaborare una legge che ottemperasse «*in maniera uniforme e organica al mandato costituzionale che chiede al Cantone di farsi promotore di cultura*».

In seguito a quella sollecitazione, il Consiglio di Stato nominava una Commissione incaricata di studiare il problema e di elaborare un avamprogetto di legge.

Dal rapporto di detta Commissione, che si è avvalsa pure della consulenza dell'Institut du fédéralisme dell'Università di Friburgo, è risultato che il nostro Cantone, insieme a Uri, Svitto e Basilea Campagna, era dei pochi a non disporre di una vera e propria Legge sul sostegno alla cultura. Ciò non significa, invero, che finora il Cantone sia stato passivo al riguardo. Molto, anzi, è già stato intrapreso a sostegno di svariate manifestazioni culturali (basti pensare, a mo' di esempio, ai certamente non avari contributi, votati a più riprese dal nostro Parlamento, in favore del Festival del film di Locarno, o al sostegno a esposizioni, pubblicazioni e singoli artisti, per iniziative passate al vaglio della Commissione culturale).

Per quanto riguarda "l'arsenale legislativo", se così è lecito esprimersi trattando di questa materia, esistono già diversi regolamenti e disposizioni di carattere settoriale, con i quali è possibile fornire un sostegno attivo alle attività di tipo culturale; norme che tuttavia non costituiscono una vera e propria base legislativa coordinata e generale.

Questa constatazione è un ulteriore motivo che ha convinto il Consiglio di Stato a dare un seguito concreto all'atto parlamentare citato poc'anzi. In tal modo, il Governo si pone diversi obiettivi, che possiamo così sintetizzare:

- riflessione approfondita sul concetto di cultura e sul ruolo della cultura nella società
- riesame e riordino dei diversi Regolamenti e disposizioni di cui sopra
- definizione precisa delle diverse competenze del Cantone, rispettivamente dei Comuni
- adozione di criteri oggettivi e univoci per la concessione di sussidi
- ripensamento del ruolo del Ticino quale rappresentante della lingua e della cultura italiana in seno alla Confederazione, al fine di salvaguardare e promuovere i valori dell'italianità, consolidando (dice il Messaggio) «*ciò che ci distingue e ci innerva come minoranza*».

Superfluo rilevare che il primo punto (riflessione approfondita sul concetto di cultura e sul ruolo di essa nella società) è il più importante e anche il più complesso, poiché si prefigge (citiamo ancora dal messaggio) «*di mettere in atto una politica culturale cantonale sulla base di orientamenti e priorità che tengano conto di tutti gli attori in presenza*». Il tutto prestando attenzione a far sì che l'attuale multiculturalismo (derivante soprattutto dalla

forte immigrazione che negli ultimi decenni ha portato a vivere nel nostro Cantone migliaia di persone di varia provenienza) non diventi causa di contrapposizione o di esclusione, ma, al contrario, occasione di interculturalismo e di integrazione.

Prima ancora, occorre però sottolineare quanto determinante sia l'aspetto dell'identità, della cultura e delle tradizioni popolari, alla base di ciò che caratterizza le terre ticinesi nella loro evoluzione, precedente e successiva al 1803, fino ad oggi. Evidentemente, il richiamo alla funzione identitaria non esaurisce la funzione che il Cantone è chiamato a svolgere in ambito culturale, né al suo interno né di fronte al resto della Confederazione. Rappresenta tuttavia un punto di partenza da tenere necessariamente presente.

II. LA SITUAZIONE ODIERNA

«In questo nostro piccolo Stato, talvolta piccolo anche di idee, non abbiamo musei, non abbiamo archivi...». Così si esprimeva, nel 1898, in occasione dei festeggiamenti per il primo centenario dell'indipendenza cantonale (o, per meglio dire, della cessazione del dominio dei landfogti) l'avvocato, uomo politico e uomo di cultura Brenno Bertoni.

Un'affermazione del genere - per quanto forse dettata già allora più da spirito polemico che da un esame spassionato della situazione - sarebbe oggi del tutto fuori posto. Come già accennato, sarebbe ingeneroso e fuorviante affermare che l'assenza di una leggequadro sul sostegno alla cultura abbia impedito al Cantone di farsi parte attiva in questo campo. Musei, archivi, biblioteche, mostre d'arte, manifestazioni musicali, manifestazioni cinematografiche, conferenze su argomenti di ogni genere, ecc. - numerose nell'arco di tutto l'anno e distribuite assai capillarmente sul territorio (seppure, com'è ovvio, con un'accentuazione marcata nelle aree urbane) - stanno a dimostrare che la vita culturale, nel nostro Cantone, è viva e pulsante. A questa incompleta enumerazione, occorrerebbe pure aggiungere quello di numerose istituzioni, quali il Festival del film di Locarno, l'Orchestra della Svizzera italiana, l'Estival jazz e le Settimane musicali di Ascona, e molte altre. Un accenno lo meritano pure, a mo' di esempi non esaustivi, il Sistema bibliotecario ticinese, gli archivi pubblici e privati, la Federazione bandistica ticinese, il Conservatorio della Svizzera italiana e la decina di Musei etnografici regionali (importante fonte di conoscenza del nostro passato, con uno sguardo rivolto al futuro).

L'elenco potrebbe continuare, ma questi pochi cenni dimostrano, al di là di ogni dubbio, che la vita culturale in Ticino è assai viva e che in tutti questi casi, l'ente pubblico - tanto il Cantone quanto i Comuni - non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

Già da un'analisi effettuata nell'ormai lontano 1993 - dunque ben vent'anni or sono - risulta che a tale scopo si spendevano annualmente (escluso il settore scolastico) circa 65 milioni di franchi, di cui circa il 40% da parte dello Stato come tale e un ulteriore 30% circa da parte dei Comuni (dei quali la metà a carico della città di Lugano). Nel 2007 si stimava che il totale degli aiuti destinati alla cultura ammontasse a circa 80 milioni di franchi all'anno. Non si è quindi probabilmente lontani dal vero ipotizzando che oggi la cifra complessiva si aggiri attorno ai 90 milioni.

Di questi, una parte cospicua (tra il 25 e il 30%) era - ed è tuttora - sopportata dal mecenatismo privato. Importanti sono pure gli aiuti provenienti dal Fondo Swisslos (l'ex Lotteria intercantonale), che vengono amministrati dal DECS¹. Vanno anche menzionate

¹ Cfr. il documento <http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/UAFLS/swisslos/RegolamentoFondoSwisslos.pdf>.

importanti fonti di finanziamento provenienti, direttamente o indirettamente, dalla Confederazione, quali il Fondo per la salvaguardia della lingua e della cultura italiana in Svizzera, il Fondo d'aiuto al cinema, il Fondo FilmPlus della Svizzera italiana, ecc. Non bisogna infatti dimenticare che anche la Confederazione, sulla base dell'art. 69 della Costituzione federale, svolge un'importante opera a sostegno della cultura, intesa nel senso più ampio del termine (ciò che faceva peraltro già in precedenza, in base a disposizioni adottate di volta in volta, in risposta a sollecitazioni specifiche).

Di fronte all'importanza tanto delle cifre quanto delle attività diventa necessario dotarsi di una base legislativa più solida: un motivo in più, cioè, per giustificare l'esigenza della proposta di legge in esame.

III. I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

In questo ambito (la cultura) il Consiglio di Stato, alla luce di una approfondita analisi sorretta da un gruppo di studio, ha definito quale fosse il suo compito: non certo di natura autoritaria, ma di certo in una visione complessiva, di coordinamento, di sostegno e nel rispetto della libertà d'espressione e del più ampio accesso possibile, purché sorretto dal rigore e dalla qualità. Nella consapevolezza che il Cantone, finora, *«non ha mai avuto la possibilità e la capacità di elaborare una vera e propria strategia fondata su una forte progettualità»*.

Quindi per conseguire questo risultato, rispetto a tre opzioni:

- confermare lo status quo
- elaborare una legge che inglobasse quanto oggi è contemplato in dispositivi diversi e settoriali
- proporre ed elaborare una legge quadro

il Governo si è orientato verso quest'ultima opzione. Logica e naturale conseguenza, da noi condivisa, poiché per sua natura *«una legge quadro in materia culturale si limita (e deve limitarsi) a fissare gli obiettivi e i principi cardine della politica culturale e demandare tutto il resto a leggi speciali e regolamenti settoriali»*. Leggi e regolamenti in parte già presenti, in parte da modificare o aggiornare, in parte da istituire ex novo. Sotto il tetto protettivo, coordinatore ed ispiratore di una legge quadro, che consenta di *«dotare il Cantone di uno strumento che non si limiti ad amministrare il presente, ma che indichi orientamenti generali e priorità, strategie della politica culturale cantonale (obiettivi, modalità di collaborazione e di sussidiarietà con gli enti locali, ecc.) che diano corpo ad un approccio uniforme»*.

Cura, significato e valore di sostantivi e verbi. Già si è sottolineato che questa non sarà una Legge sulla cultura, bensì una Legge **sul sostegno alla cultura**. Inoltre il Consiglio di Stato si è premurato di sottoporre una meditata Legge che contempla, con semplicità e chiarezza, tutti gli elementi essenziali e significativi in 4 capitoli e 16 articoli (con esaustivi commenti per ognuno di essi).

Di seguito, mettiamo in evidenza le innovazioni e gli elementi a nostro parere più importanti.

Per definire che cos'è la cultura (**art. 1**) vale l'indiscutibile formulazione adottata dall'UNESCO.

Nell'illustrare scopo e campo d'azione (**art. 2**) parole chiave sono sostegno e promozione, non solo rivolte alla «*vita culturale e la progettualità artistica in Ticino*», ma anche rispetto alla «*salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale*». Nell'ampio campo d'applicazione non si dimentica, quale valore identitario, la cultura popolare «*nelle sue svariate manifestazioni*».

Ed è da sottolineare lo scrupolo (**art. 2 cpv. 2**) con il quale la riflessione ha portato ad elencare i settori che caratterizzano l'azione culturale².

Il ruolo del Cantone (**artt. 3 e 4**) è cristallino: traduce la sua volontà di sostegno a «*enti pubblici e privati e di terzi in generale*», sulla base del principio attivo di sussidiarietà.

Il luogo dove tutto ciò prende corpo si chiama Conferenza cantonale della cultura (**art. 6**). Questo organo di incontro (e novità legislativa) sovrintende, seppur consultivo ma in modo strategico, attraverso interscambio e dialogo costante fra le parti interessate, a un lavoro di stimolo, di regia e coordinazione, affinché, fatta salva l'autonomia dei singoli attori riconosciuti, questa concertazione dia frutti condivisi e ben distribuiti sul territorio. Il previsto regolamento d'applicazione definirà le modalità d'azione, in particolare indirizzate a una periodica valutazione della politica culturale ticinese, come pure la composizione di questa piattaforma di dialogo alla quale parteciperanno, va da sé, «*gli enti che elargiscono contributi alle attività culturali promosse da terzi*»³.

A parte gli Istituti e i programmi culturali che appartengono e sono gestiti dal Cantone, come pure quelli non di proprietà del Cantone ma da esso riconosciuti poiché meritori e complementari (**art. 8**) già disciplinati da leggi o norme, molte attività culturali necessitano di riconoscimento, a volte periodico, per fruire anche di un sostegno pubblico.

La base per procedere in tal senso è rappresentata dalla Commissione culturale consultiva (**art. 7**), attiva da molti anni, grazie a quanto dispone il Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana del 10 novembre 1981. La proposta di legge in esame consolida maggiormente la sua sperimentata attività; vi aggiunge però due aspetti: la facoltà di intervento anche per progetti o iniziative non coperti dal finanziamento tramite l'aiuto federale e l'impegno a definire con migliori e nuove puntualizzazioni la sua attività.

² «*Infatti si leggono fra le attività sostenute anche "la cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società". Il fatto di annoverare le scienze esatte e le scienze naturali fra gli ambiti culturali significa un po' rimettere la chiesa al centro del villaggio. Infatti la separazione artificiosa fra scienze esatte e scienze umanistiche è una peculiarità che si è cristallizzata nella civiltà occidentale del XIX secolo, ma che non ha fondamenti oggettivi. Nella "cultura" dovrebbero essere incluse tutte le espressioni dello scibile umano, ed il sapere scientifico appartiene di buon diritto al panorama culturale. Evidentemente non si vuole con ciò affermare che i fondi destinati alle attività culturali tradizionali andranno direttamente a coprire le attività prettamente scientifiche, che peraltro dispongono di altri canali di finanziamento. Si tratta però di tentare di riavvicinare la scienza alla società e quindi le attività che si muovono in quest'ottica potranno beneficiare di un sostegno pubblico*». (Contributo e precisazioni del dott. Sandro Rusconi, direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS)

³ «*Nel caso specifico della Conferenza cantonale della cultura si parla all'art 6 soprattutto di Cantone e Comuni, ma si sottintende che a questa piattaforma verranno invitati altri esponenti della sussidiarietà sia in forma occasionale che in forma permanente. Ad esempio sarà utile per questa conferenza invitare occasionalmente gli esponenti dei contributi federali o intercantonali (Ufficio federale della cultura, Pro Helvetia, Conferenza dei delegati cantonali alla cultura) ed in maniera più ricorrente gli esponenti di organizzazioni private quali Percento culturale Migros, Coop cultura, fondazioni donatrici eccetera*». (Contributo e precisazioni del dott. Sandro Rusconi, direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS).

Vale la pena a questo punto di precisare ciò che apparentemente a prima vista risulta strano o incomprensibile: la differenza fra Conferenza cantonale della cultura e Commissione culturale consultiva.

Appare ora evidente che la prima ha un ruolo complessivo di valutazione, di sostegno e di coordinazione per concordare una strategia comune. Veglia insomma su tutto quanto è attività culturale. Mentre la seconda, tramite un giudizio sulla qualità di singole iniziative, proposte e progetti culturali, procede, in base a precisi criteri, alla proposta di accreditamento che consente di ottenere sostegni diretti o indiretti cantonali.

Dunque la funzione della Commissione culturale consultiva rappresenta una parte di un tutto in ambito culturale generale.

La parola accreditamento consente poi di sottolineare un ulteriore aspetto innovativo, presente nella legge in esame. L'**art. 11** ne illustra la procedura e con il regolamento di applicazione, che si soffermerà su parecchi dettagli operativi, verranno particolarmente chiariti i criteri di ricevibilità delle richieste di sussidio, come pure quelli di selezione di associazioni o organizzazioni che operano con qualità affidabile in maniera ricorrente e che potrebbero quindi beneficiare di sussidi pluriennali.

Per informazione, attualmente, la Commissione culturale consultiva - nominata dal Consiglio di Stato - opera tramite un impianto abbastanza complesso. Sono attive cinque Commissioni settoriali (definite "sottocommissioni", ciascuna di cinque membri, nominati dal DECS). Le sottocommissioni sono: Sostegno alle belle arti, Sostegno alle pubblicazioni, Sostegno alle attività musicali, Sostegno alle attività della scena, Sostegno alle attività cinematografiche. Il presidente di ciascuna sottocommissione è anche membro della Commissione culturale consultiva, che inoltre si compone di altri membri, possibilmente complementari dal punto di vista della competenza disciplinare. Totale: dieci persone dirette da un presidente. La Commissione è rinnovata ogni quattro anni, ogni commissario può operare entro un limite di tre mandati (dodici anni).

Da ultimo, ma non ultimo, quanto descritto nell'**art. 9**, la dichiarata volontà del Cantone nel considerare «*prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane*».

In modo concreto, legalmente ancorato, grazie a mezzi e misure che il regolamento di applicazione preciserà nel dettaglio, si illustra tutto quanto consentirà di agire per dare corpo a questa indispensabile e vitale necessità identitaria nostra, in Ticino, come pure altrove nella Confederazione o in quegli Stati dove l'italianità è aspetto sensibile.

IV. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

In due distinte occasioni la Commissione ha avuto modo di ottenere chiarimenti e precisazioni su alcuni dubbi emersi.

Sono stati ascoltati il 26 giugno il Consigliere di Stato e direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Manuele Bertoli, e il 9 ottobre il dott. Sandro Rusconi, direttore della Divisione cultura e studi universitari, soprattutto in relazione alle novità che il progetto di legge esprime e alla preoccupazione che la nuova legge possa essere accompagnata da nuovi costi per lo Stato.

Su quest'ultimo aspetto il Consigliere di Stato ha affermato:

«Questa è una legge quadro che definisce il contesto giuridico entro il quale si collocherà tutto quanto già esiste. Le fonti di finanziamento definite dalla legge sono a loro volta già esistenti: i sussidi cantonali, quelli federali, il fondo Swisslos e quello sul cinema. Non sono previsti né aumenti di personale né aumenti dei finanziamenti; se il Parlamento dovesse decidere altrimenti, ciò avverrà al di là della discussione su questo progetto di legge».

Lo stesso concetto è stato ribadito successivamente dal direttore della Divisione cultura. Nell'analisi articolo per articolo della legge in esame, alla luce dei commenti illustrati nel messaggio e grazie agli approfondimenti emersi nel corso delle audizioni, la Commissione ha giudicato opportuno procedere con la proposta di alcuni emendamenti, elencati e commentati qui di seguito.

Art. 1 cpv. 1

La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità ***spirituali, materiali, intellettuali, ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.***

Commento

Il susseguirsi delle qualità è maggiormente aderente alla definizione stabilita dall'UNESCO.

Art. 3 cpv. 1

Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e ***sostiene*** la diversità culturale sul proprio territorio.

Commento

Precisazione di natura formale; la diversità è un dato di fatto, che c'è o non c'è, ma che comunque non può essere "garantita" per legge.

Art. 6 cpv. 2

La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni ***e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.***

Commento

Si è preferito togliere la distinzione fra Comuni urbani e Comuni periferici; basterà precisare nel Regolamento di applicazione questa sensibile attenzione rispetto agli Enti pubblici locali; ma aggiungere alla "tavola rotonda" consultiva i rappresentanti privati che garantiscono importanti finanziamenti in questo ambito.

Inoltre circa la formulazione all'**art. 12 cpv. 2** *«Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro»*, la Commissione invita a rendere maggiormente chiaro questo concetto nella stesura del Regolamento di applicazione, con una particolare attenzione nei confronti di attività culturali che hanno scarsa capacità di autofinanziamento, come il cinema e l'editoria.

V. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Da parte di alcuni membri del Gran Consiglio, negli ultimi anni sono stati inoltrati tre atti parlamentari il cui oggetto aveva diretta attinenza con la problematica illustrata dal messaggio in esame. Si trattava più esattamente della già citata mozione dell'ex collega

Chiara Orelli Vassere (sottoscritta anche dagli allora deputati Marina Carobbio Guscetti e Manuele Bertoli), di una proposta del collega Gianrico Corti (sostenuta da ben 27 deputati di ogni schieramento politico) e di un'altra della collega Michela Delcò Petralli a nome del Gruppo dei Verdi, delle quali diremo di seguito.

La mozione Orelli Vassere e cofirmatari, del 26 febbraio 2007, chiedeva espressamente di studiare l'opportunità di elaborare una legge cantonale sulla promozione della cultura; sollecitazione alla quale proprio il messaggio in oggetto risponde in pieno. Ne deriva che l'iniziativa citata è, per ciò stesso, da considerare evasa.

Per quanto riguarda l'iniziativa generica Corti e cofirmatari per una base legale a sostegno delle scuole di musica, inoltrata il 9 novembre 2010, il Governo ritiene che la proposta sia «*sostanzialmente accolta*» nel contesto della presente legge. È opportuno rammentare, a maggior sostegno di questo indirizzo, la recente modifica della Costituzione federale in tema di insegnamento musicale, ampiamente accettata in votazione popolare il 27 settembre 2012. In ogni caso, il Regolamento di applicazione consentirà di specificare più in dettaglio le misure a sostegno di questo tipo di insegnamento. Anche l'iniziativista ritiene che, nella misura in cui ciò avverrà, l'obiettivo dell'atto parlamentare potrà realizzarsi appieno, per cui non si oppone - così come non vi si oppone la Commissione - a considerare evaso l'atto parlamentare in questione.

Infine, l'iniziativa (a sua volta generica) inoltrata il 25 giugno 2012 dalla collega Delcò-Petralli, per il gruppo dei Verdi, chiedeva in particolare che, nell'ambito della da loro auspicata "legge cantonale sulla cultura", si prevedesse «*di creare nelle nostre città [...] degli spazi liberi, adeguati al luogo in cui ospitare ogni forma di espressione culturale [...] accessibile a chiunque*». Chiedeva inoltre di sostenere finanziariamente gli spazi liberi «*nella misura in cui mantengono una buona offerta di eventi musicali e culturali*», nonché di favorire gli spazi pubblici che offrono spazi per musica dal vivo.

A questa sollecitazione il Consiglio di Stato risponde nell'ambito del messaggio in esame, rilevando che la proposta tocca il tema delle infrastrutture atte a consentire l'espressione artistica; tema prettamente di competenza comunale, motivo per cui il Governo - pur rilevando che potrà essere discusso dalla prevista Conferenza cantonale della cultura - invita a respingere l'iniziativa.

L'iniziativista, pur non dicendosi del tutto soddisfatta, ha rinunciato ad esprimersi mediante un'audizione commissionale. Preso atto, inoltre, dell'osservazione del Consiglio di Stato circa il fatto che la prevista Conferenza cantonale della cultura potrà trattare la questione al fine di coordinare le varie attività culturali, la Commissione, dicevamo, ritiene che anche in questo caso l'atto parlamentare possa considerarsi evaso.

V. RELAZIONI CON LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La Commissione ha appurato quanto indicato nel messaggio n. 6804. In effetti l'adozione di questa novella legislativa (che figura peraltro nella scheda 14 delle *Linee direttive 2012-2015* ed è stata ribadita anche nel primo documento di aggiornamento) non avrà ripercussioni di ordine finanziario e amministrativo per il Cantone e per i Comuni. In particolare la costituzione della Commissione culturale consultiva e il processo di accreditamento non si tradurranno (concetti ribaditi nel corso delle audizioni) in maggiori oneri a carico dello Stato e non provocheranno aumenti di personale.

VI. CONCLUSIONI

Sostanzialmente la proposta di Legge e ciò che la anima possono essere considerati come una risposta evolutiva che ha le sue lontane origini nei contenuti e nelle indicazioni di un corposo e dettagliato rapporto pubblicato a Berna nel 1975 e intitolato *Elementi per una politica culturale in Svizzera*⁴. Storicamente è ricordato come "Rapporto Clottu", dal nome del presidente di quella Commissione, Gaston Clottu, allora Consigliere nazionale e già capo del Dipartimento dell'istruzione pubblica del Cantone di Neuchâtel. Di detta Commissione facevano parte anche i ticinesi Adriana Ramelli, Nicola Franzoni e Elio Ghirlanda, per assicurare conoscenza e visione della realtà culturale di allora nella Svizzera italiana (in particolare in Ticino). Anche alla loro memoria riteniamo doveroso elevare un pensiero di riconoscenza.

È interessante rammentare quale fu il mandato assegnato alla Commissione:

- allestire un inventario, il più completo possibile, dell'infrastruttura culturale del nostro Paese
- elaborare un rapporto generale sulla situazione e i bisogni delle belle arti, della letteratura, della musica, del teatro e del cinema
- esprimere un parere sulla situazione attuale del nostro Paese in materia di politica culturale
- proporre misure di politica culturale a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione).

È pure significativo ritagliare due frasi dalla breve premessa, stilata allora (1975) dal presidente Gaston Clottu:

«Le collettività pubbliche hanno [...] il dovere di sovvenire alla cultura poiché, senza questa, la società perderebbe uno dei suoi elementi fondamentali. L'aiuto materiale e intellettuale in questo settore, nel rispetto della libertà creativa e della diffusione, appartiene ai principali postulati politici.

In tempo di penuria di mezzi finanziari, bisogna saper conservare alla cultura la sua quota di sussidi pubblici e l'interesse delle autorità, se non addirittura aumentarli. Può essere ritardata l'esecuzione di determinate opere. Non è mai cosa saggia attribuire un'importanza secondaria alle attività culturali e pensare che esse possano sopportare senza grave danno restrizioni finanziarie».

(G. Clottu, Saint-Blaise, agosto 1975)

Ebbene, rispetto a quanto oggi esiste in Ticino (sovente con qualità d'eccellenza) in ambito culturale, inteso nel senso più vasto del termine, mancava allora l'elemento della coordinazione, dell'analisi complessiva, del riconoscimento e della promozione (nonostante un sostegno settoriale o puntuale già corposo). Mancava cioè un tetto, o meglio un manto di protezione e di garanzia per il presente e per il futuro a tutto quanto si definisce attività culturale.

Questa Legge avrà non solo un alto valore simbolico, ma pure un compito di valutazione e di "guida strategica" per il nostro Cantone. Nel contempo, andrà poco oltre quanto già oggi, complessivamente e nei singoli settori, viene erogato. Non inciderà dunque in forma di nuovi oneri finanziari; tema di questi tempi particolarmente sensibile. Sostenere quindi questa Legge significa dare al Ticino una voce sola e identitaria a salvaguardia e

⁴ *Elementi per una politica culturale in Svizzera*⁴. Rapporto della Commissione federale di esperti per lo studio della tematica d'una politica culturale svizzera, Berna 1975, pagg. 482.

promozione anche della cultura e della lingua italiana. A questo proposito, ci permettiamo di auspicare che anche nell'ambito dell'Amministrazione cantonale (non esclusi gli atti del Gran Consiglio...) vi si presti maggiore attenzione. Certi titoli di messaggi o di rapporti, esempi di sciatteria burocratica, andrebbero finalmente abbandonati, così come il malvezzo di infarcire i testi di espressioni inglesi, o presunte tali.

La Commissione fa proprie le conclusioni contenute nel messaggio in esame e invita il Parlamento ad accoglierlo, con gli emendamenti utili a migliorare forma e sostanza.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Celio, Gianrico Corti, Nadia Ghisolfi, relatori
Agustoni - Caverzasio (con riserva) - Cereghetti -
Franscella - Galusero - Giudici - Gysin (con riserva) -
Mellini (con riserva) - Paparelli (con riserva) - Pedrazzini -
Ponzio-Corneo (con riserva) - Rückert (con riserva) -
Stojanovic - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alla cultura

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 28 maggio 2013 n. 6804 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 novembre 2013 n. 6804R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

Capitolo primo - Generalità

Art. 1

Definizione

¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

²La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

Art. 2

Scopo e campo d'applicazione

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.

³Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Art. 3

Libertà e accesso alla cultura

¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.

²Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

Art. 4

Iniziativa culturale e sussidiarietà

¹L'iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.

²Nell'ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 5

Ruolo degli enti pubblici

¹Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.

²A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

Capitolo secondo - Organismi

Art. 6

Conferenza cantonale della cultura

¹La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.

³Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.

⁴La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Art. 7

Commissione culturale consultiva

¹È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.

²Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 cpv. 3 della presente legge.

³Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.

Capitolo terzo - Compiti del Cantone

Art. 8

Istituti e programmi culturali

¹Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

²Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Art. 9

Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane

¹Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

²La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

- a) con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
- b) con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
- c) con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
- d) mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell'italianità è particolarmente auspicabile.

Art. 10

Forme di sostegno alla cultura

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

- a) con l'accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
- b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;
- c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l'istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;
- d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
- e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;
- f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;
- g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.

Art. 11

Procedura di accreditamento

¹L'accREDITamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.

³L'accREDITamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:

- a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;
- b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.

Art. 12

Sostegno diretto o indiretto cantonale

¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:

- a) del bilancio dello Stato;
- b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
- c) del Fondo Swisslos;
- d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).

²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.

³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.

⁴Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.

⁵In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.

Art. 13

Acquisto e commissione d'opere d'arte

¹Nell'acquistare e commissionare opere d'arte giusta l'art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

²Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d'opere d'arte da definire con criteri di proporzionalità.

Capitolo quarto - Norme diverse e finali

Art. 14

Principi procedurali

¹Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.

²I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l'oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

³Il regolamento d'applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO, l'obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Art. 15

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di leggi e abrogazioni

I.

La legge sul cinema del 9 novembre 2005 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

²In particolare esso può:

(...)

Art. 3 cpv. 2

²In particolare esso può:

(...)

Art. 4

Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

Art. 6

La direzione dell'impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d'età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l'età.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1

¹Il ricavo dell'imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.

III.

Il decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 è abrogato.